



PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO

RECANTE NORME PER LE

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2019

INDICE

- Articolo 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA
- Articolo 3 REQUISITI DI LEGITTIMITA'
- Articolo 4 SPESE AMMISSIBILI
- Articolo 5 SPESE NON AMMISSIBILI
- Articolo 6 SPESE AMMISSIBILI NON CLASSIFICATE COME SPESE DI RAPPRESENTANZA
- Articolo 7 SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA
- Articolo 8 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
- Articolo 9 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE
- Articolo 10 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte della Amministrazione Comunale spese di rappresentanza e per relazioni pubbliche, i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure per la gestione amministrativa e contabile conseguente.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni e all'ordinamento democratico.

ART. 2

DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio. Sono tali tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere verso l'esterno il prestigio dell'Amministrazione Comunale, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto esponenziale della comunità amministrata.
2. Le spese di rappresentanza si configurano quali voci di costo essenzialmente finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola Pubblica Amministrazione verso l'esterno, assolvono al preciso scopo di consentire all'Ente di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

ART. 3

REQUISITI DI LEGITTIMITA'

1. Sono requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:
 - lo scopo promozionale: sono legittime le spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione e/o l'attività dell'Amministrazione comunale;
 - la stretta connessione ai fini istituzionali dell'Ente: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
 - la congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta: le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà deve essere valutata facendo riferimento alle dimensioni territoriali, alle caratteristiche e/o alla vocazione istituzionale del Comune di Casciana Terme Lari;

- l'ufficialità della spesa: è necessario che le spese oggetto del presente Regolamento siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini. In particolare sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Istituzioni o Enti di rilievo sociale ed economico ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'Ente e il suo ruolo;
- l'eccezionalità della spesa: le spese in argomento devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;
- la riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se effettuate dagli organi rappresentativi dell'Ente aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Comune di Casciana Terme Lari;
- la rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

ART. 4

SPESE AMMISSIBILI

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 nonché dei requisiti di legittimità indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:

- a) ospitalità offerta in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) omaggi floreali e altri doni - ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);
- c) colazioni di lavoro e consumazioni varie giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche di vertice delle Amministrazioni di appartenenza;
- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni, manifestazioni o eventi di varia natura promossi dall'Ente, alle quali partecipino le predette personalità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- e) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.

ART. 5

SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili:

- a) colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;
- b) omaggi ad Amministratori o dipendenti;
- c) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ...);
- d) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i requisiti di legittimità indicati al precedente art. 3;
- e) pubblicazione di necrologi effettuati in occasione di decesso di parenti di dipendenti o amministratori;
- f) omaggi ai dipendenti dell'Ente.

ART. 6

SPESE AMMISSIBILI NON CLASSIFICATE COME SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Sono spese legittime ma non si classificano come spese di rappresentanza:
- a) pubblicazione di un periodico comunale in quanto da ricomprendere nelle spese per la comunicazione;
 - b) spese per buffet, pranzi istituzionali, acquisti di targhe indicative di monumenti cittadini, omaggi floreali, ivi compresi l'acquisto e la posa in opera di targhe o lapidi commemorative di particolari eventi o personaggi illustri;
 - c) pulizia e abbellimento della sala comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;
 - d) acquisti delle bandiere di cui all'art.8 dello Statuto Comunale;
 - e) acquisti di libri per omaggi generici;
 - f) acquisti di corone di fiori e degli altri materiali per cerimonie di commemorazioni di feste civili e religiose;
 - g) servizio bar e rinfreschi in occasione di feste patronali o feste locali in genere, gemellaggi;
 - h) spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali, in quanto da ricomprendere nell'ambito delle spese di pubblicità;
 - i) spese per manifesti informativi relativi ad eventi di carattere sociale ed educativo in quanto da ricondurre a spese di pubblicità mentre, se relative ad eventi di carattere culturale in quanto da ascrivere a spese per attività culturali.

ART. 7

SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il Sindaco, in quanto rappresentante di vertice dell'Ente, è il soggetto competente ad autorizzare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, da parte del Servizio competente, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 8.

Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti

ART. 8

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e dettagliati nel Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale;
2. Ciascun Responsabile di Struttura organizzativa di massima dimensione, nell'ambito delle proprie competenze, adotterà gli opportuni provvedimenti di spesa previa verifica della coerenza con i contenuti del presente regolamento e con le disponibilità di bilancio;
3. I provvedimenti di spesa dovranno riportare esplicitamente il riferimento al presente regolamento e la natura di "rappresentanza" delle spese attivate;
4. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con particolare riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla necessità da parte dell'Ente di un'attività di proiezione verso l'esterno;
5. Le spese di rappresentanza minute e di modico valore, o che hanno natura d'urgenza in quanto impreviste o per le quali è richiesto il pagamento in contanti, sono acquistate dall'Economo comunale con cassa economale, secondo la disciplina prevista dal Regolamento comunale del servizio economato.

ART. 9

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito Prospetto allegato al rendiconto di gestione. Entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, tale prospetto è trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente.
2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile della struttura di massima dimensione competente e pagate dal Responsabile di cui all'art. 153 del T.U.E.L. previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione e l'evidenza della qualificazione pubblica o di rilevanza sociale del/dei destinatario/i dell'attività.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini di legge.
2. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio per i termini prescritti per legge, disponendone, altresì, la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web dell'ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente".